



COMUNE DI DIANO D'ALBA

**REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE**

ai sensi dell'art. 5 L.R 52/2000


Sindaco	Segretario comunale	Responsabile del procedimento:	Il tecnico di acustica
			 Sicurtea Engineering s.r.l. <small>Piobesi d'Alba (CN) P.zza San Pietro 18/b - Tel.0173/619172</small>
<i>Data</i> Maggio 2023		<i>Approvazione</i> Delibera C.C. n. 8 del 24/05/2023	



INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - FINALITA'	5
ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	5
ART. 3 - DEFINIZIONI TECNICHE.....	5
CAPO II: LIMITI ACUSTICI.....	9
ART. 4 - RISPETTO DEI LIMITI.....	9
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	10
CAPO III: ATTIVITA' TEMPORANEE	11
ART. 6 - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
CAPO IV: PRATICHE EDILIZIE.....	15
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	15
ART. 8 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	18
ART. 9 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	20
CAPO V: SISTEMA SANZIONATORIO	21
ART. 10 - ORDINANZE	21
ART. 11 - SANZIONI E CONTROLLI.....	21
ART. 12 - COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE.....	21
CAPO VI: MODULISTICA	23
ALLEGATO 1.....	23
ALLEGATO 2.....	25
ALLEGATO 3.....	27
ALLEGATO 4.....	29
ALLEGATO 5.....	31





CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni statali e regionali, in materia di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo ed in particolare per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95 per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.
2. Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dalle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere dei cittadini attraverso l'adozione di misure di prevenzione e misure di contenimento delle aree acusticamente inquinate.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Il presente regolamento assume come principali riferimenti legislativi la Legge n.447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale n.52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 giugno 2012, n. 24-4049 e s.m.i. ed i loro provvedimenti attuativi

ART. 3 - DEFINIZIONI TECNICHE


1. Proposta di zonizzazione acustica (PZA): Elaborato di cui all'art. 7, comma 1° della L.R. 52/2000 ed al punto 5 dell'Allegato alla DGR 85-3802 del 6.8.2001, adottato dal Consiglio Comunale.
2. Piano di classificazione acustica (PCA): Il PZA approvato dal Consiglio Comunale con il provvedimento definitivo di classificazione acustica di cui all'art. 7, comma 5° L.R. 52/2000, che tiene conto delle osservazioni dei privati ed eventualmente recepisce i rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.
3. Sorgente di rumore: Attività che causa immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Elenco esemplificativo e non esaustivo di possibili sorgenti di rumore:
 - a) macchine, motori ed impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
 - b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
 - c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
 - d) impianti frigoriferi;
 - e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
 - f) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
 - g) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, attività di recupero, eccetera);
 - h) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
 - i) attrezzature e macchine da cantiere;
 - j) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
 - k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
 - l) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);


- m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre dei veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori o per il funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
 - n) parcheggi e flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi di persone
 - o) infrastrutture in genere,
 - p) impianti elettroacustici di diffusione sonora.
4. Attività di rumore temporanea: Qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Per attività di intrattenimento si definisce sorgente temporanea un'attività rumorosa svolta al massimo 30 giorni l'anno della durata massima di 7 ore per evento. Le attività di intrattenimento che non rispettano tali caratteristiche rientrano tra le sorgenti sonore fisse e dovranno rispettare i limiti di zona. Sono considerate attività temporanee anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
 5. Attività ripetitiva o non occasionale: Sorgenti di rumore temporanee di cui al comma 4 che si replicano nello stesso luogo (ossia nel raggio di 500 m dalla sorgente o comunque nel concentrico o nella stessa frazione o località). Sono incluse le sorgenti sonore gestite anche da soggetti diversi. Potranno essere autorizzate in deroga ai limiti acustici solo se non si superano nello stesso luogo i 30 giorni l'anno di attività di intrattenimento. Nello stesso luogo (ossia nel raggio di 500 m dalla sorgente o comunque nel concentrico o nella stessa frazione o località) sarà autorizzata una sola attività di intrattenimento per volta.
 6. Limite di emissione: Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e si applicano a tutte le aree del territorio secondo la rispettiva classificazione in zone acusticamente omogenee.
 7. Limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
 8. Ambiente abitativo: Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive.
 9. Limiti di zona: I limiti acustici assoluti (emissione, immissione, attenzione e qualità) e differenziali.
 10. Limite di immissione differenziale: La differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi ed il rumore residuo e valgono:
 - 5 dB per il periodo diurno;
 - 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano:

- A. nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- B. nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- C. alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
11. Impatto acustico: L'effetto indotto e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni (art. 2, comma 1, lettera b, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico").
 12. Documentazione di impatto acustico: Relazione tecnica che deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di sorgenti di rumore in progetto e dal loro esercizio. Dovrà permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi e degli ambienti limitrofi, verificarne la compatibilità con: gli standard e le prescrizioni esistenti, gli equilibri naturali, la popolazione residente e lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
 13. Clima acustico: La condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche (art. 2, comma 1, lettera c, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico").
 14. Valutazione di clima acustico: Ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata ad evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva la possibilità di realizzare ugualmente l'insediamento ove sussistano le condizioni indicate all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, adottando opportuni provvedimenti.
 15. Piano di risanamento acustico: Strumento articolato e dinamico che si pone l'obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.





CAPO II: LIMITI ACUSTICI

ART. 4 - RISPETTO DEI LIMITI

1. Con l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per l'inquinamento acustico, i quali vanno a sostituire la vecchia classificazione derivante dal D.P.C.M. 1/3/1991.
2. Chiunque, soggetto privato o pubblico, nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:
 - a) Impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore,
 - b) Attività industriali,
 - c) Attività artigianali,
 - d) Attività commerciali,
 - e) Attività di servizio,
 - f) Attività professionali,
 - g) Attività agricole,
 - h) Parcheggi pertinenti le attività sopra citate,
 - i) Aree adibite a movimentazione merci,
 - j) Depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci;e deve rispettare:
 - i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* misurati in prossimità della sorgente sonora, secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale,
 - i valori limite di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo, secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale,
 - i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.
3. Per le infrastrutture stradali e ferroviarie e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, i valori assoluti di emissione ed immissione di cui alla Tabella B e C non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.
4. I valori limite differenziali di immissione non si applicano:
 - a) negli ambienti abitativi inseriti nelle aree classificate come classe VI,
 - b) per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali e ferroviarie,
 - c) per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con le esigenze produttive, commerciali e professionali,
 - d) per la rumorosità prodotta da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
5. Per le scuole i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori (es. periodo notturno, giorni festivi, vacanze).

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Effetti dell'adozione della classificazione acustica sulla strumentazione urbanistica. L'adozione del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del comune i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995.
2. Revisione. A far tempo dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al P.R.G. e relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla legge n.447 e successive modifiche ed integrazioni. La Classificazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata. Nel caso di varianti di PRG, la Classificazione Acustica verrà revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe.
3. Potenziati casi di criticità acustica. Gli elaborati del P.C.A. del territorio comunale individuano, per ambiti, una classificazione acustica definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale zonizzazione, si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato fonometricamente nella situazione attuale:
 - a) Situazioni di compatibilità. Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classi acustiche che non differiscono per più di 5 dBA.
 - b) Situazioni di potenziale incompatibilità. Confine tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dBA, dove comunque, in base alle misure effettuate, non risulti allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari al momento interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di Piano di Risanamento Acustico.
 - c) Situazioni di incompatibilità. Situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso, il Piano di Risanamento Acustico individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.
4. I Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) dovranno essere predisposti nel caso in cui vi sia un superamento dei limiti di attenzione e/o nel caso in cui la zonizzazione acustica metta in evidenza l'impossibilità di rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dBA. I piani di risanamento acustico possono anche essere adottati allorquando s'intenda perseguire il raggiungimento dei valori di qualità. L'elaborazione del Piano implica quindi l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle indicazioni del P.R.G.C., il coordinamento con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale e con i piani di risanamento acustico delle imprese (art. 14 L.R.20 ottobre 2000, n. 52) e dei gestori delle infrastrutture di trasporto ai sensi del D.M. 29 novembre 2000, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamenti, ecc.) e veri e propri interventi di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore "estrane" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite. Il P.R.A. complessivamente si connota come strumento in grado di contribuire a un complessivo disegno di sostenibilità del modello di sviluppo della città e del territorio.

CAPO III: ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 6 - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Campo di applicazione. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente regolamento, quelle:
 - a) esercitate presso circoli privati o pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata,
 - b) esercitate all'aperto.In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
 - Intrattenimento: Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, "notti bianche", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi e la durata massima di 7 ore per evento;
 - Cantieri: Cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;
 - Altre attività: Manutenzione di aree verdi pubbliche o private, manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree pubbliche, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, cannoni per fini tecnici o agricoli (es. antigrandine,) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..
2. Aspetti generali: Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificata ed autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti di zona previsti dalla normativa, ma prevede il rispetto del limite assoluto previsto nel presente Regolamento.
3. Facoltà del Comune: Il Comune può richiedere durante lo svolgimento dell'attività temporanea, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività sia autorizzata che non autorizzata: limitazioni di orario, l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico o l'interruzione immediata della fonte d'inquinamento acustico.
4. Autorizzazioni senza istanza: Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:
 - cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel

decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, processioni religiose,...) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- luna park, circhi, eventi sportivi, mercati, fiere,... di durata pari o inferiore a 3 giorni;
- manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

5. Autorizzazioni con istanza semplificata: Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con anticipo di 7 giorni dalla data dell'inizio attività.

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

Altre attività:

Nel rispetto di specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate da specifiche esigenze locali, il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in


luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri. L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato 3.

6. Autorizzazioni con istanza ordinaria: Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti 4 e 5 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con anticipo di 15 giorni dalla data dell'inizio attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile. L'istanza predisposta secondo l'Allegato 4 è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, regolarmente iscritto all'Ente Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). Il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000.

Nel caso in cui vi siano motivate esigenze di prolungare le attività temporanee oltre le ore 24:00, rimane l'obbligo del rispetto delle sopracitate disposizioni, ma l'autorizzazione sarà rilasciata con Delibera di Giunta Comunale. La Giunta valuterà o prevedrà l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo al recettore e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

Il funzionamento delle sorgenti di rumore di cui al comma 1, imprenditoriali e non, con emissioni superiori ai livelli di zona è consentito dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 24:00. Nel riproporsi l'attività d'intrattenimento temporanea ripetitiva dovrà rispettare un'interruzione di almeno 16 ore. Tali manifestazioni se si svolgono nel raggio di 500 m da scuole di qualsiasi grado, sono vietate nell'orario scolastico, se si svolgono nel raggio di 500 m da chiese, cimiteri e luoghi di culto sono vietate a partire da un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Il montaggio e lo smantellamento di strutture, palchi, banchi, giostrre ubicati all'aperto ... non dovrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 24:00 e le ore 7:00.

7. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e di manutenzione del suolo pubblico si intendono autorizzate in deroga ai limiti di zona purché nei seguenti orari 7:30-12:30, 13:00-19:00 nei giorni feriali.
8. Le attività di manutenzione di aree verdi private con macchinari rumorosi si intendono autorizzate in deroga ai limiti di zona purché nei seguenti orari 7:30-12:30, 15:00-19:00 nei giorni feriali, 9:30-12:30, 16:00-19:00 nei giorni festivi.
9. Le attività di spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, si intendono autorizzate in deroga ai limiti
10. L'uso di cannoni per fini tecnici o agricoli (es. antigrandine) si intende autorizzato purché gli stessi siano muniti di sistemi di spegnimento a distanza, minimizzando l'uso nelle ore notturne e comunicando in comune il contatto del Responsabile per garantire un tempestivo intervento in caso di doglianze della popolazione.
11. Le attività agricole, forestali, a bosco e l'attività venatoria si intendono autorizzate purché venga minimizzato il disturbo in orario notturno (22:00-06:00).
12. I dehors senza diffusione musicale si intendono autorizzati purché nell'orario 8:00-22:00.
13. Il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone prodotto da eventuali strepiti di animali, fatta esclusione gli allevamenti, deve essere ridotto dal proprietario degli stessi adottando opportuni accorgimenti da documentare per iscritto al Comune.



CAPO IV: PRATICHE EDILIZIE

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Campo di applicazione. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
 - a) opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. n. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
 - b) opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 2. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 3. discoteche;
 4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 5. impianti sportivi e ricreativi;
 6. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 7. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Esclusioni. Si ritengono escluse dall'obbligo di redazione della Documentazione di Impatto Acustico previsionale le attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011 tra cui:
 1. Attività alberghiera. 2. Attività agro-turistica. 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. 7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 9. Palestre. 10. Stabilimenti balneari. 11. Agenzie di viaggio. 12. Sale da gioco. 13. Attività di supporto alle imprese. 14. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria. 16. Attività di intermediazione finanziaria. 17. Attività di intermediazione Immobiliare. 18. Attività di intermediazione Assicurativa. 19. Attività di informatica – software. 20. Attività di informatica – house. 21. Attività di informatica – internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 23. Istituti di bellezza. 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. 26. Piercing e tatuaggi. 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca. 30. Lavanderie e stirerie. 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci. 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari. 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 41. Liuteria. 42. Laboratori di restauro artistico. 43. Riparazione di beni di consumo. 44. Ottici. 45. Fotografi. 46. Grafici.Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione

sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Criteri di redazione: Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. In caso contrario, la documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente, deve essere conforme al D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;

3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;

4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;

5. planimetria generale orientata ed aggiornata dell'area di studio, in scala adeguata (preferibilmente 1:2000). Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera o attività, con l'identificazione degli edifici e del loro uso, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera o attività stessa e le rispettive quote altimetriche;

6. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000.

7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio ed indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure definite nei criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 52/2000;

8. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore residuo);

9. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

10. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata da ogni informazione utile a

specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

11. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

12. descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico;

13. eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

4. Semplificazione. La documentazione di impatto acustico dev'essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

5. Casi particolari. Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, la presentazione della documentazione di impatto acustico deve avvenire in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di avvio dell'attività.

6. Modifiche della situazione rappresentata nella documentazione di impatto acustico. Le licenze, i permessi, i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, le DIA richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate prima, sono emessi previo accertamento della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico - che determini un aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi limitrofi - costituisce presupposto per l'aggiornamento della documentazione di impatto, oppure risanamento dell'opera o attività, oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

7. Modalità di valutazione. Nell'ambito delle procedure di prevenzione dall'inquinamento acustico, il Comune, come specificato nell'art. 14 della Legge Quadro, valuterà la correttezza della documentazione acustica che dovrà essere prodotta dai soggetti. Tale verifica riguarda la completezza e la correttezza formale. La valutazione scientifica della conformità acustica potrà essere demandata all'ARPA o a tecnici competenti iscritti agli elenchi regionali a supporto alle Amministrazioni Locali. L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico può essere causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.

8. Verifiche. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell'incremento del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività rumorosa richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi in fase di funzionamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all'esercizio).

ART. 8 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Campo di applicazione. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 11 della l.r. n. 52/2000, la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire per le nuove realizzazioni, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività in edifici esistenti, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995, nonché all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 52/2000.
2. Esclusioni. Si ritengono escluse dall'obbligo di redazione della Valutazione di Clima Acustico le unità immobiliari residenziali che non si configurano come "insediamento" ad esempio interventi di: ampliamento di una stessa unità immobiliare, cambio di destinazione d'uso di un'unità immobiliare inserita in un fabbricato in cui vi sia già almeno un appartamento a destinazione residenziale, recupero di sottotetti in un fabbricato in cui vi sia già almeno un appartamento a destinazione residenziale,...
3. Criteri di redazione. La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:
 1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
 2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
 3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
 4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche attribuibili all'area destinata all'insediamento e al territorio limitrofo, seguendo le indicazioni della L.R. n. 52/2000 e delle relative "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802);
 5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, eccetera);
 6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile (si veda in proposito il paragrafo 2) tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);
 7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
 8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima

emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;

10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti secondo le indicazioni riportate nella tabella 1 allegata;

11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;

12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;

13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

4. Semplificazione. La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e delle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 3.

5. Verifiche. Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o limitazioni all'esercizio.

6. Modalità di valutazione: Il Comune verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto. La valutazione scientifica della conformità acustica potrà essere demandata all'ARPA o a tecnici competenti iscritti agli elenchi regionali a supporto alle Amministrazioni Locali.

ART. 9 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Il Decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto stesso: residenze, scuole, uffici,
2. Il DPCM 5/12/97 alla Tabella A fornisce una classificazione degli ambienti abitativi per cui fissa diversi requisiti acustici:

Categoria	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{AS,max}$	L_{Aeq}
D (ospedali,...)	55	45	58	35	25
A,C (residenze, alberghi,...)	50	40	63	35	35
E (scuole)	50	48	58	35	25
B,F,G (uffici, chiese, att. ricreative e commerciali)	50	42	55	35	35

I parametri di riferimento sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'_w) previsto tra unità immobiliari distinte,
 - indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$)
 - indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L'_{nT,w}$)
 - livello massimo di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio discontinuo (L_{ASmax})
 - livello equivalente di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio continuo (L_{Aeq}).
3. Campo di applicazione: I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione totale o parziale, limitatamente alle categorie sopraelencate, in fase di richiesta di provvedimento edilizio devono essere corredati del progetto di isolamento acustico (preventivo) redatto da tecnico competente in acustica ambientale finalizzato al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P.), nonché, unitamente alla richiesta di agibilità, dell'Attestazione conclusiva di cui all'Allegato 5 recante gli esiti della prova strumentale effettuata ad opere concluse, o in miglior alternativa la Verifica stessa della prova strumentale.
 4. Verifiche. Il Comune può provvedere ad effettuare, con l'eventuale supporto tecnico dell'Arpa, controlli a campione per verificare il rispetto dei R.A.P. ex D.P.C.M. 5/12/97. Il certificato di collaudo acustico ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.
 5. Casi particolari: In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Comune può ordinare, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge. Il Comune, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, fisserà il termine per la regolarizzazione. L'assenza dei requisiti acustici passivi (R.A.P.) può essere causa di diniego delle autorizzazioni del caso per carenza di documentazione essenziale.

CAPO V: SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 10 - ORDINANZE


1. In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Comune può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può disporre con propria ordinanza:
 - a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento,
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

ART. 11 - SANZIONI E CONTROLLI

1. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995, così come modificato all'art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 2017 e s.m.i.
2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata a personale tecnico specializzato o all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza degli Organi di Controllo.

ART. 12 - COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1. In caso di incongruenza tra il presente regolamento e altri regolamenti o normative di legge, anche di successiva approvazione, si richiede verifica di entrambe le norme e il rispetto della normativa di rango superiore o se approvata dallo stesso ente della norma più restrittiva e cautelativa.



CAPO VI: MODULISTICA

ALLEGATO 1

Marca da bollo
16,00 €

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Diano d'Alba

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE SONORA IN DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ ISTANZA SEMPLIFICATA CANTIERI

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede in _____ Via _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
esercente attività di _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga di cui all'oggetto ai fini dell'esercizio di
CANTIERE EDILE O ASSIMILABILE

Eventuale titolo abilitativo _____
L'attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Diano d'Alba, località _____
presso _____
Via _____ n. _____
dal giorno _____ al giorno _____
nei seguenti orari: dalle ore _____ alle ore _____

Responsabile di cantiere reperibile durante le lavorazioni:

nome _____ cognome _____
tel. Cellulare _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____

Breve descrizione delle operazioni previste dall'attività oggetto della presente richiesta:

Attrezzature, macchinari e le altre sorgenti sonore di rumore impiegate nell'attività oggetto della presente richiesta (tipo e caratteristiche sonore)

Accorgimenti previsti per contenere la rumorosità ed eventuali verifiche previste:

_____, Li _____

Firma e timbro della Ditta _____

- Allegati: 1) Planimetria del sito per un raggio di almeno 200 m con indicazione delle aree interessate dalle lavorazioni sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, case di riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- 2) Carta d'identità del/la richiedente

ALLEGATO 2

Marca da bollo
16,00 €

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Diano d'Alba

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE SONORA IN DEROGA AI
LIMITI DI ACCETTABILITÀ ISTANZA SEMPLIFICATA
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede in _____ Via _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
esercente attività di _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga di cui all'oggetto ai fini dell'esercizio di

**SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE/INTRATTENIMENTO
IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

L'attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Diano d'Alba, località _____
presso _____
Via _____ n. _____
dal giorno _____ al giorno _____
nei seguenti orari: dalle ore _____ alle ore _____

Responsabile dell'attività reperibile durante la manifestazione:

nome _____ cognome _____
tel. Cellulare _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____

Breve descrizione dell'attività oggetto della presente richiesta:

Descrizione sorgenti rumorose (tipo diffusori, posizionamento, orientamento, limitatori, controlli)

Accorgimenti previsti per contenere la rumorosità ed eventuali verifiche previste:

_____, Lì _____

Firma e timbro della Ditta _____

Allegati: 1) Planimetria del sito per un raggio di almeno 200 m con indicazione delle aree interessate dalla manifestazione sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, case di riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

2) Carta d'identità del/la richiedente

ALLEGATO 3

Marca da bollo
16,00 €

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Diano d'Alba

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE SONORA IN DEROGA AI
LIMITI DI ACCETTABILITÀ ISTANZA SEMPLIFICATA
ALTRE ATTIVITA'**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede in _____ Via _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
esercente attività di _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga di cui all'oggetto ai fini dell'esercizio di

(indicare il tipo di attività rumorosa prevista)

L'attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Diano d'Alba, località _____
presso _____
Via _____ n. _____
dal giorno _____ al giorno _____
nei seguenti orari: dalle ore _____ alle ore _____

Responsabile dell'attività reperibile durante l'attività:

nome _____ cognome _____
tel. Cellulare _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____

Breve descrizione dell'attività oggetto della presente richiesta:

Descrizione sorgenti rumorose, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo della popolazione

Accorgimenti previsti per contenere la rumorosità ed eventuali verifiche previste:

_____, Lì _____

Firma e timbro della Ditta _____

Allegati: 1) Planimetria del sito per un raggio di almeno 200 m con indicazione delle aree interessate dall'attività sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, case di riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

2) Carta d'identità del/la richiedente

ALLEGATO 4

Marca da bollo
16,00 €

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Diano d'Alba

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE SONORA IN DEROGA AI
LIMITI DI ACCETTABILITÀ ISTANZA ORDINARIA**

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede in _____ Via _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
esercente attività di _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga di cui all'oggetto ai fini dell'esercizio di

Eventuale titolo abilitativo _____

L'attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Diano d'Alba, località _____
presso _____
Via _____ n. _____
dal giorno _____ al giorno _____
nei seguenti orari: dalle ore _____ alle ore _____

Responsabile dell'attività reperibile durante l'evento rumoroso:
nome _____ cognome _____
tel. Cellulare _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____

Breve descrizione delle operazioni previste dall'attività oggetto della presente richiesta:

Accorgimenti previsti per contenere la rumorosità ed eventuali verifiche previste:

_____, Lì _____

Firma e timbro della Ditta _____

Allegati:

- 1) Planimetria del sito per un raggio di almeno 200 m con indicazione aree interessate sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, case di riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione
- 2) Valutazione di impatto acustico ai sensi del punto 3, Art. 8, Capo IV del presente Regolamento ovvero dell'All. 4 DGR 27/06/2012 n. 24-4049
- 3) Carta d'identità del/la richiedente

ALLEGATO 5

Marca da bollo
16,00 €

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Diano d'Alba

**ATTESTAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL D.P.C.M. 05/12/1997**

Il/La sottoscritto/a _____
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto all'Elenco TCAA dell'ENTECA
al n. _____ con data di pubblicazione in elenco _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
con studio denominato _____
a _____ in Via _____
_____ n. _____
tel. _____ cell. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____
indirizzo di posta elettronica non certificata _____

in qualità di _____
della Ditta _____
con sede in _____ Via _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
esercente attività di _____

Relativamente al cantiere
Eventuale titolo abilitativo _____
Sito nel Comune di Diano d'Alba in via _____
_____ n. _____
Presso il condominio o PEC,... denominato _____
Scala _____ Piano _____ Interno _____
Censito al Catasto Fabbricati al Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____
Numero totale di Unità Immobiliari _____
Categoria (destinazione d'uso) delle Unità Immobiliari interessate _____

consapevole delle sanzioni penali, richiamate all' Art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. nel caso di
dichiarazioni non veritiere e che la sussistenza delle stesse comporta la decadenza dai benefici
conseguenti, congiuntamente per quanto di propria competenza, sulla base delle notizie in
possesso

ATTESTA IL RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI DI CUI AL D.P.C.M. 05/12/1997
Per mezzo di misurazioni fonometriche strumentali eseguite a campione dal sottoscritto
il giorno _____

<i>Parametro Descrittivo</i>	<i>Unità Immobiliare Testata</i>	<i>Ambiente Testato (Soggiorno/Camera da letto/...)</i>	<i>Valore Misurato (eventuale incertezza)</i>	<i>Limite</i>
$D_{2m,nT,W}$ (dB) Facciata	Appartamento ____ Piano __ Scala __	Ricevente: _____	____ ± ____ dB	≥ ____ dB
$L'_{n,W}$ (dB) Solaio	Ricevente: Appartamento ____ Piano __ Scala __ Emittente: Piano __ Scala ____	Ricevente: _____ Emittente: _____	____ ± ____ dB	≤ ____ dB
R'_W (dB) Divisorio Verticale / Orizzontale	Ricevente: Appartamento ____ Piano __ Scala __ Emittente: Piano __ Scala ____	Ricevente: _____ Emittente: _____	____ ± ____ dB	≥ ____ dB
L_{ASmax} dB(A) Impianto ad uso discontinuo	Ricevente: Appartamento ____ Piano __ Scala __ Emittente: Piano __ Scala ____	Tipo di Impianto _____ Ricevente: _____ Emittente: _____	____ ± ____ dB(A)	≤ ____ dB(A)
L_{Aeq} dB(A) Impianto ad uso continuo	Ricevente: Appartamento ____ Piano __ Scala __	Tipo di Impianto _____ Ricevente: _____	____ ± ____ dB(A)	≤ ____ dB(A)

_____, Li _____

Firma e timbro del Tecnico di Acustica _____